



32785/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA

- Rel. Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI

- Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE
REGOLAMENTO DI
COMPETENZA
D'UFFICIO

Ud. 28/06/2022 - CC

R.G.N. 4992/2022

Non 32785
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 4992-2022
sollevato dal Tribunale di ROMA, con ordinanza n. R.G. 39233/2021
del 17/2/22 nel procedimento vertente tra: (omissis) e
(omissis) da una parte, MINISTERO DELLA SALUTE
dall'altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCCHIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona
del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
FRANCESCO ODDI che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la
competenza del tribunale di Campobasso

Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma con ordinanza del 17 febbraio 2022, a sensi dell'art. 45 c.p.c., solleva regolamento di competenza nell'ambito del procedimento instaurato su ricorso proposto nell'interesse di (omissis) e (omissis), figli di (omissis), contro il Ministero della salute avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale per il decesso della signora (omissis) che assumono cagionato da trasfusione, procedimento riassunto davanti al Tribunale di Roma a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Larino, con ordinanza del 24 marzo 2020;

sostiene il Tribunale di Roma che trattandosi di un giudizio in cui si controverte di obbligazione risarcitoria ed è convenuta un'amministrazione centrale dello Stato, il giudice inderogabilmente competente per territorio si determina ai sensi dell'art. 25 c.p.c., che disciplina il foro della pubblica amministrazione (c.d. foro erariale);

nel caso di specie, ritiene il Tribunale ^{che} sulla base di quanto desumibile dagli atti di causa, il contagio *post*-trasfusionale risulta avvenuto in (omissis) ed il decesso della signora (omissis) in (omissis), con la conseguenza che il *forum delicti* deve essere individuato nel Tribunale di Venezia o alternativamente in quello di Campobasso; inoltre, gli attori risultano residenti o domiciliati in (omissis), per cui il Tribunale di Campobasso costituisce anche il *forum destinatae solutionis*;

2. il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Campobasso.

Considerato che:

3. nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del *forum delicti* che

concorre con quello del *forum destinatae solutionis*, quest'ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 278 lett. d, artt. 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827) e cioè con il luogo in cui ha sede l'ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato (Cass. ord. 30 luglio 2004 n. 14718; Cass. ord., 17 settembre 2015, n. 18287); tale principio trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti (Cass. n. 18287/2015; Cass. 2265/2012);

inoltre, alla luce della domanda dei ricorrenti che è stata proposta *iure proprio*, occorre fare riferimento anche al luogo dell'*exitus* della signora (omissis), (omissis) che, nel caso di specie, coincide con il *forum solutionis* in quanto i creditori risiedono a (omissis) come sopra evidenziato dal Tribunale, sicchè il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Campobasso;

4. in conclusione, la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso;

5. Trattandosi nella specie di regolamento di competenza sollevato d'ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese (Cass. ord., 1 aprile^{b11,} n. 7596; Cass. ord., 25 gennaio 2022, n. 2429).

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile della Corte suprema di Cassazione in data 28 giugno 2022.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

08 NOV. 2022



UFFICIO GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppe Lorusso